

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1230]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in una regione dell'Italia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE, riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) alcune regioni dell'Italia e della Spagna, e gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale l'Ungheria è ufficialmente indenne da tubercolosi, la Romania e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da brucellosi e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. al punto 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0091**: Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12).»

2. Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32014 D 0091**: Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12),

— **32014 D 0177**: Decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 45).»

⁽¹⁾ GUL 46 del 18.2.2014, pag. 10.

⁽²⁾ GUL 46 del 18.2.2014, pag. 12.

⁽³⁾ GUL 95 del 29.3.2014, pag. 45.

